



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

Ordinanza n°48/2009

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

VISTA la propria Ordinanza n. 08/2007 in data 31 gennaio 2007 di disciplina delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Piombino;

VISTA la Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”, che regola la professione di Guida Ambientale;

VISTA la legge 08.07.2003, n.172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 “Codice della nautica da diporto”;

VISTA la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 1639 del 02.10.1968, come emendati;

VISTA la Legge 5.06.1962, n. 616 ed il D.P.R. 8.11.1991, n. 435 “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, come emendato;

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n° 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171, recante il codice della navigazione da diporto”;

CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed unità da diporto;

VISTO il dispaccio prot. n. 02.02.152INT in data 16.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio 1996 della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

VISTE le circolari prot. n. 82/010390/II in data 16.02.2000, prot. n. 82/075489 in data 30.10.2001, prot. n. 82/033465/II in data 26.05.2003 e prot. n. 02.04.51/55215 in data 09.06.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI i dispacci prot. 02.02.9203 e 02.02.20652 rispettivamente in data 03.02.2009 e 10.03.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA la propria ordinanza n°. 26/2009 in data 26 aprile 2009, “Disciplina delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto”;

VISTI gli esiti della riunione, indetta da questo Ufficio e tenutasi in data 03 giugno 2009, con le imprese di diving operanti sul territorio di giurisdizione;

RITENUTO NECESSARIO adottare un provvedimento regolamentare che disciplini compiutamente la materia e stabilisca prescrizioni utili per chi naviga e per chi si immerge, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della pubblica incolumità;

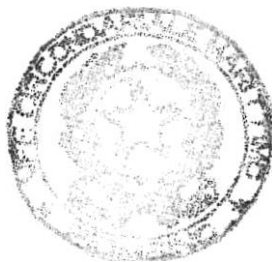
VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

- Art. 1 E' approvato l'allegato "*Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica*".
- Art. 2 I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato od illecito amministrativo, incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
- Art. 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sostituisce ed abroga la succitata Ordinanza n. 08/2007 in data 31 gennaio 2007.

Piombino, 17 giugno 2009

***Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000***



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimiliano MEZZANI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA LUDICO DIPORTISTICA E DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA AVENTE FINALITÀ SCIENTIFICA”

PREMESSA

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività di immersione svolte in forma privata ovvero organizzata nell’ambito del Circondario Marittimo di Piombino, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana in mare ed in generale la salvaguardia della pubblica incolumità.

Definizioni

Nella definizione generale di **attività subacquea** a scopo turistico e ricreativo sono comprese le seguenti attività:

- le immersioni, anche a scopo didattico ed addestrativo, con o senza supporto di unità navali, effettuate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzate al rilascio di brevetto, all’accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate;
- immersioni guidate, con accompagnatore, di subacquei sportivi già in possesso di brevetto, finalizzate all’esplorazione di fondali marini (escursionismo subacqueo) ovvero all’esercizio di attività quali *fish-watching*, fotografia e similari;
- immersioni subacquee in apnea finalizzate all’esplorazione di fondali marini;
- immersioni aventi finalità scientifica.
- l’attività di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell’abilitazione di “Guida Ambientale” di cui alla Legge n°42/2000 della Regione Toscana, come emendata.

Tali attività, qualora comportino l’uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute ed entro i limiti previsti dal brevetto stesso.

Per **brevetto subacqueo**, ai fini del presente regolamento, si intende un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di titolo idoneo in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.

Per **istruttore subacqueo** si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente

riconosciute, insegna a persone singole od a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può anche svolgere l'attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell'istruttore, perché il medesimo possa svolgere l'attività, deve essere convalidato dall'Ente che lo rilascia per l'anno in corso.

Per **guida subacquea** si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo livello rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

Articolo A.1 - ~~Generalità~~ Nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino, l'effettuazione a fini turistico/sportivi

di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dai predetti enti agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento; esse dovranno, altresì, corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore od il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (tipo "octopus" o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile.

Articolo A.2 - Obbligo e tenuta di documentazione ed altri adempimenti

Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il titolare responsabile/rappresentante legale dovrà:

- verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento, nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione;
- accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento delle attività subacquee;
- accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee od in medicina subacquea ed iperbarica.
- accertare il possesso da parte del capogruppo dei partecipanti all'immersione, di una abilitazione di livello adeguato all'attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità;
- far osservare le prescrizioni relative al segnalamento diurno e notturno secondo le

- modalità di cui al successivo articolo A.6;
- accertarsi che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute necessarie (es. due erogatori distinti, giubbotto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.);
 - annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività dovranno essere annotati e comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati nonché degli eventi straordinari e relative comunicazioni, dovrà essere custodita e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi e/o penali.

Articolo A.3 - Dotazioni di sicurezza integrative

Per i mezzi nautici d'appoggio impiegati dalle Società/Imprese/Associazioni/Circoli Sportivi per lo svolgimento dell'attività di scuola sub o per le immersioni guidate, titolare responsabile/rappresentante legale dovrà garantire che siano equipaggiati con le dotazioni previste dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell'unità navale, al numero massimo di persone trasportabili ed alla navigazione effettuata.

A bordo del mezzo nautico d'appoggio dovranno obbligatoriamente esservi le dotazioni di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata oltre a quelle indicate al successivo articolo E.1.

Tali mezzi nautici dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi e/o alle persone trasportate.

Il mezzo nautico d'appoggio impiegato dovrà essere altresì dotato dei segnalamenti diurni e notturni prescritti dal successivo art. A.6, da mostrare per tutta la durata dell'attività di immersione.

A bordo del mezzo nautico d'appoggio dovrà obbligatoriamente esservi una persona munita di patente nautica idonea alla tipologia di unità/tipologia di navigazione svolta in grado di intervenire in caso di emergenza e fornire assistenza ai subacquei ed abilitata al primo soccorso subacqueo, intendendo un soggetto che abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee (P.D.D.).

Le attrezzature di proprietà dei Sodalizi e messe a disposizione dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in condizioni di piena efficienza e, laddove richiesto, dotate dei certificati attestanti la regolare esecuzione delle revisioni periodiche.

Articolo A.4 - Ancoraggio e presidio dell'unità appoggio

In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona capace di manovrare, effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza, pertanto abilitata al primo soccorso subacqueo così come richiamato al precedente art. A.3..

Articolo A.5 - Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee

Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere come di seguito equipaggiate:

- a) se **unità adibite al traffico**, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la

Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata;

- b) se **unità destinate a servizi speciali per uso in conto proprio**, con unità iscritte nei [RR.NN.MM.](#) e GG., ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 472 del 7 dicembre 1999, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal Codice della Navigazione e dotazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);
- c) se **unità adibita a diporto**, con personale munito di abilitazione alla condotta delle unità da diporto e dotate degli equipaggiamenti previsti dal D.M. n. 146/2008 in materia di sicurezza per la navigazione da diporto; in tale ultimo caso, **il numero delle persone trasportabili è ridotto in regione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.**

Articolo A.6 - Segnalamenti diurni e notturni

Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:

- durante il giorno:
 - una bandiera di colore rosso con diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt.;
 - in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo operante nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
- di notte:
 - una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza ovvero, solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (Colreg '72).

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 (cinquanta) metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

Articolo A.7 - Immersioni per il conseguimento di brevetti – scuola sub – guidate con accompagnatore

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, effettuazione scuola sub o guidate con accompagnatore, nell'ambito di attività di scuola sub, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il titolare responsabile/rappresentante legale dell'attività dovrà far pervenire alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, prima dell'immersione, un'informativa (come da **allegato A**) anche a mezzo fax (0565 261011) o mail piombino@guardiacostiera.it, riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- tipo di corso (eventuale);
- elenco nominativo degli istruttori sub e/o degli accompagnatori/assistenti che operano per conto del Sodalizio dichiarante
- elenco dei mezzi nautici e delle attrezzature subacquee eventualmente impiegati nell'attività;
- modalità operative dell'immersione;

- numero di reperibilità telefonica del responsabile delle immersioni o canale VHF/FM di lavoro sul quale effettuare le comunicazioni oltre al generale canale 16 VHF/FM di chiamata, emergenza e soccorso;

Le suddette informazioni, in occasione di immersioni non ricomprese nella casistica di cui al precedente paragrafo, potranno essere comunicate su base volontaria anche via VHF/FM alla sala operativa di Circomare Piombino o trasmesse telefonicamente al numero 0565/221000.

PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

Articolo B.1 - ~~Generalità~~ Nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino l'effettuazione a fini turistico/sportivi

di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Il titolare responsabile/rappresentante legale dovrà garantire che le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalla Società/Associazione agli allievi ed ai subacquei già brevettati siano in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore, o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, l'accompagnatore/guida/responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (tipo "octopus" o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile.

Articolo B.2 - Obbligo e tenuta di documentazione ed altri adempimenti

Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell'attività dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel precedente art. A.2.

Articolo B.3 - Dotazioni di sicurezza

Durante le immersioni dovranno essere prontamente reperibili, nelle immediate vicinanze a terra, tenute da personale all'uopo preposto così come specificato nel precedente articolo A.3., le dotazioni di sicurezza, come applicabili, di cui al successivo articolo E.1.

Articolo B.4 - Segnalamenti diurni e notturni

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale sopradDETTO.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), allorché in superficie.

PARTE C - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA IN FORMA PRIVATA

Articolo C.1

1. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico d'appoggio, il segnalamento costituito dalla bandiera rossa con striscia diagonale bianca dovrà essere issato sul mezzo.

Il subacqueo in immersione deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione o del mezzo nautico d'appoggio.

Il mezzo nautico d'appoggio, inoltre, dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza, nonché di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il subacqueo. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo, come specificato al precedente punto A.3, ed in grado di fornire assistenza al subacqueo in immersione.

2. Nelle immersioni notturne il subacqueo dovrà essere permanentemente segnalato in superficie ed in immersione, al fine di consentire l'individuazione della propria posizione, da un galleggiante recante un segnale luminoso giallo intermittente visibile a giro d'orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare sul pallone galleggiante sopra citato.

Se il subacqueo si avvale di un mezzo nautico d'appoggio, quest'ultimo dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, mostrando un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile da una distanza non inferiore a 300 mt..

Il mezzo nautico dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso d'emergenza. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo, come specificato al precedente punto A.3, ed in grado di fornire assistenza al subacqueo in immersione.

3. Nel caso di immersioni diurne da parte di **più subacquei**, essi hanno l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. E' sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d'appoggio, l'unico segnale deve essere su di esso collocato issando la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca.

In tal caso il gruppo ha l'obbligo di operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio.

Il mezzo nautico d'appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza e fornire

assistenza ai subacquei.

Solo in caso di emergenza e qualora per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non usufruisca più della “protezione” offerta dall’unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso, prima di risalire in superficie, deve essere utilizzato il cosiddetto “pallone” di superficie gonfiabile di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri (ex art. 91, comma 3 del D.M. n. 146/2008).

4. Nel caso di immersioni notturne da parte di **più subacquei**, essi hanno l’obbligo di segnalarsi con almeno una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d’orizzonte, da una distanza non inferiore a 300 mt..

Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d’appoggio, fermo restando l’obbligo del segnalamento individuale luminoso per ciascun subacqueo, l’unità dovrà mostrare un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile da una distanza non inferiore a 300 mt..

A bordo del mezzo nautico d’appoggio, dotato di idoneo mezzo di comunicazione, dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l’unità, effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza e fornire assistenza ai subacquei.

Il singolo subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio.

Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno dovrà essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa a terra di riferimento che funga da ausilio ai sub.

PARTE D – IMMERSIONI AVENTI FINALITÀ SCIENTIFICA

Articolo D.1

L’esercizio di attività subacquea avente finalità scientifica dovrà soddisfare le norme di sicurezza di cui alla presente Ordinanza, a seconda delle modalità di effettuazione.

A cura dell’Ente organizzatore dovranno essere comunicate, anche via fax, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:

- denominazione e recapito dell’Ente organizzatore;
- finalità delle attività che si intendono svolgere;
- relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
- copia dei documenti dei mezzi nautici d’appoggio eventualmente impiegati;
- aree interessate dalle attività;
- giorni ed orari delle attività;
- numero dei partecipanti;
- dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell’Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell’attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
- nominativo e recapito del Responsabile delle attività.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino potrà, in relazione alle attività di cui alla presente parte, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

PARTE E – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo E.1 - Dotazioni di sicurezza

Durante le immersioni effettuate con o senza unità di appoggio, oltre a quanto previsto

dagli articoli **A.3** e **B.3** del presente regolamento, dovranno essere prontamente reperibili:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- f) carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo;
- g) tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc.).

Articolo E.2 - Requisiti dell'accompagnatore/istruttore/guida per immersioni subacquee

L'istruttore o l'aiuto-istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000, come emendata, inerente alla figura professionale di Guida Ambientale ai fini culturali e di educazione ambientale.

Ogni istruttore/aiuto-istruttore/accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di **5** (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di **2** (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.

Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di **6** (sei) subacquei in ogni condizione.

Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.

Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

PARTE F - VARIE

Articolo F.1

Le attività di nuoto subacqueo per l'esplorazione del fondale dalla superficie, con uso di maschera e tubo di respirazione (*snorkel*), nonché le immersioni libere effettuate da privati per scopi ludico-sportivi, compresa la pesca sportiva subacquea, sono da considerarsi, più propriamente, come attività di balneazione e pertanto riconducibili al campo di applicazione

della cd. ordinanza di “sicurezza balneare”.

PARTE G - DIVIETI

Articolo G.1

L'esercizio di attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da impianti di itticoltura, miticoltura nonché da impianti fissi da pesca e da reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi mercantili e a metri 300 (trecento) dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- all'imboccatura dei porti, foci dei fiumi, canali navigabili ovvero nelle zone di mare ove si svolge il regolare transito delle navi per l'entrata e uscita dai porti ed ancora, nelle zone di ancoraggio stabilite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.

L'esercizio dell'attività subacquea non deve in alcun modo comportare occupazioni del demanio marittimo. L'occupazione abusiva, eventualmente accertata, sarà perseguita ai sensi del Codice della Navigazione.

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento, possono essere concesse dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate, particolari circostanze tecnico-operative, ovvero in occasione di manifestazioni sportive e/o ricreative.

L'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639.

Articolo G.2

In prossimità dei segnali di cui agli articoli A.6, B.4 e C.1, le unità navali in transito, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dai segnali indicanti attività subacquea in corso.

Piombino, lì 17 giugno 2009

***Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000***



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimiliano MEZZANI

IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI

SOCIETÀ/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA:

DATA, ORA PREVISTA IMMERSIONE:

LUOGO:

NUMERO PARTECIPANTI:

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI:

UNITÀ NAVALE/I UTILIZZATA/E:

MODALITÀ OPERATIVE:

NUMERO TELEFONICO DI REPERIBILITÀ E CANALE DI ASCOLTO RADIO VHF/FM

DATA _____

FIRMA